



Contratto appalto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia per il triennio 18/02/2026 - 18/02/2029 – CIG B790387F00

TRA

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (C.C.I.A.A.) DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA, C.F. 02667710202, con sede a Mantova, Via P. F. Calvi n. 28, nella persona del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Dott. ENRICO CIABATTI, C.F. CBT NRC 59M13 E202B, nato a Grosseto il 13.08.1959 (COMMITTENTE);

E

la società UNION BROKERS SRL, via Gandhi, n. 16, Reggio Emilia – P.IVA. 01639560356, nella persona del l.r. dott. LORENZO SEVERI, C.F. SVRLNZ82L08H223G, nato a Reggio Emilia, il 08/07/1982 (APPALTATORE);

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 69 del 18/02/2026 la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia (d'ora in poi anche CCIAA) ha affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente, per il periodo 18/02/2026 –18/02/2029, con opzione di proroga di 6 mesi, all'importo complessivo di € 11.985,99, al netto delle imposte, a UNION BROKERS SRL, via Gandhi, n. 16, Reggio Emilia – P.IVA. 01639560356;
- la società, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, con le modalità indicate dall'art. 53 c.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/2599/96/209233764 rilasciata da in data 26/02/2026 e aggiornata con atto di variazione n. 1 004 00002 00188347635 per l'importo di € 599,30 (cinquecentonovantanove,trenta), ossia 5% importo di aggiudicazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente contratto di appalto è il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della CCIAA per il triennio 18/02/2026 - 18/02/2029, così come definito dal D. Lgs. n. 209/2005 e con le modalità precisate nel relativo Capitolato speciale, già accettate dall'aggiudicataria in sede di procedura negoziata.
2. In particolare al broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, sono richieste le prestazioni che riguardano:
 - a) Mappatura dei rischi nonché analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate, anche nel corso del relativo contratto, con formulazione, entro i termini stabiliti, di proposte di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture occorrenti e alla limitazione dei costi a carico della Camera. Tale attività presuppone:
 - analisi e valutazione delle coperture esistenti per verificarne l'adeguatezza in relazione allo stato dei rischi e agli eventi dannosi accaduti;
 - valutazione dell'efficacia e dell'economicità delle coperture esistenti;
 - studio e la formulazione di proposte per eventuali aggiornamenti e revisioni di cui si presentasse la necessità;
 - b) Monitoraggio dell'evoluzione dei rischi e del programma di risk management messo in atto, ossia che la situazione assicurativa dell'Ente acquisisca e mantenga nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
 - c) Consulenza assicurativa e Rilascio di pareri – anche in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi che stipulino con la Camera convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodati, ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle fideiussioni e delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto – con la periodicità e le reperibilità indicate nell'offerta tecnica;
 - d) Assistenza tecnica sulle procedure di gara per l'affidamento delle polizze assicurative, con le attività e le tempistiche indicate nell'offerta tecnica;
 - e) Solleciti alla Compagnia Assicuratrice Aggiudicataria per la tempestiva emissione di ogni documento di polizza;

- f) Verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di polizza emessi rispetto a quanto offerto in fase di aggiudicazione e rilascio di apposita attestazione;
- g) Verifica del contenuto delle appendici che si rendesse necessario richiedere alla Compagnia Assicuratrice Aggiudicataria nel corso della validità delle polizze;
- h) Gestione, in collaborazione e in base alle direttive fornite dall'ufficio competente, dei sinistri attivi e passivi, secondo le modalità e le tempistiche definite nell'offerta tecnica;
- i) Formazione del personale camerale, secondo le modalità e le tempistiche definite nell'offerta tecnica;

Tali prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di procedura negoziata, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

La Camera provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 e del vigente Regolamento ISVAP in quanto compatibili.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, s'impegna a rilasciare alla Camera le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 3 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite dall'operatore economico non comporteranno oneri di sorta a carico della Camera, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, sulla base delle provvigioni dichiarata in sede di procedura negoziata, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dalla Camera e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di procedura.

La Camera non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti dei broker.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere alla Camera altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo gli obblighi previsti dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'Appalto, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di procedura negoziata.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dalla Camera potrà essere eseguita dal broker senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente stesso.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici camerali né può impegnare la Camera medesima se non preventivamente autorizzato.

Al termine del contratto, il broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità della Camera tutti gli archivi informatici e cartacei relativi al presente appalto.

ART. 5 – PREROGATIVE DELLA CAMERA

Rimangono di esclusiva competenza della Camera di Commercio:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti o documenti relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- e) la stipulazione dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker s'impegna, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) espletamento dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato d'Appalto nonché del progetto presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici camerali;
- b) garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente operando con diligenza e nell'esclusivo interesse dello stesso;
- c) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
- d) obbligo di mettere a disposizione della Camera ogni documentazione concernente la gestione del rapporto assicurativo;
- e) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase, esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente e compatibili con le risorse che l'Ente intenderà destinare al riguardo;
- f) non avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'art.109, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

La Camera s'impegna ai seguenti obblighi:

- a) non stipulare o variare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) garantire al Broker libero accesso agli uffici e stabili camerati per il corretto espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- c) collaborare fattivamente al fine di fornire all'Impresa aggiudicataria tutta la documentazione e le informazioni utili al corretto andamento del servizio;
- d) informare tempestivamente il Broker dei cambiamenti o del mutamento di condizioni rilevanti ai fini del servizio di brokeraggio;
- e) inserire in ciascun Capitolato d'Appalto la provvigione da remunerare al Broker incaricato;
- f) comunicare alle Compagnie che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

ART. 7 – DIVIETI

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Camera;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano a qualsiasi titolo impegnare la Camera senza il suo esplicito consenso.

ART. 8 – REFERENTE UNICO DEL BROKER

Il referente unico del broker, indicato in sede di offerta presentata in procedura negoziata, è il dott. LORENZO SEVERI, coadiuvato dal gruppo di lavoro nel medesimo documento esposto.

Il responsabile del servizio ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Le fasce orarie di reperibilità sono quelle indicate in offerta tecnica, così come le procedure in caso di urgenza.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto l'aggiudicataria abbia necessità di sostituire, per qualunque motivo, il Referente Unico individuato in sede di presentazione dell'offerta il nuovo Referente dovrà avere la medesima esperienza e professionalità.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici camerali competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la data di scadenza del contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti.

L'appaltatore si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62.

ART. 11 – IMPOSTA DI BOLLO

É a carico dell'affidatario il pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla normativa.

ART. 12 – PENALITÀ

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali contenuti nel presente contratto, la Camera provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:

- nelle ipotesi di ritardo nella trasmissione degli atti necessari all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi (capitolati, disciplinari di gara, ecc.): penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dalla Camera con comunicazione;
- nelle ipotesi di ritardo nella segnalazione preventiva della scadenza dei premi assicurativi: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai 30 giorni precedenti la scadenza indicata nelle polizze assicurative;
- nelle ipotesi di ritardo rispetto alla richiesta di pareri ed assistenza: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dall'Ente con richiesta;
- mancato adempimento sia delle prestazioni previste dal presente capitolato che delle prestazioni proposte dall'operatore con l'offerta tecnico-economica presentata in sede di procedura: penale dell'1 per mille del valore presunto contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal broker in sede di offerta o rispetto ai termini fissati dall'Ente con specifica richiesta o comunicazione.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Camera gli assegnerà un termine che, salvi i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla garanzia definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto della Camera di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e forma nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Camera e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto d'appalto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Camera. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 – Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Camera si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.122 del Codice dei Contratti nonché qualora venga meno l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e/o non vengano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia definitiva.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

É vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Mantova.

La Camera si riserva di ricorrere alle procedure ADR previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

PER UNION BROKERS SRL

IL L.R. P.T.

dott. Lorenzo Severi

Per la CCIAA

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

dott. Enrico Ciabatti

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.*